



## COMUNICATO N. 237/DIV – 26 MAGGIO 2024

237/345

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

### GARE DEL 25 MAGGIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 25 Maggio 2024

### SECONDO TURNO PLAY OFF NAZIONALE – GARE DI RITORNO

#### GARA 1

CARRARESE                      JUVENTUS NEXT GEN                      2-2

#### GARA 2

AVELLINO                      CATANIA                      2-1

#### GARA 3

TORRES                      BENEVENTO                      0-0

#### GARA 4

PADOVA                      L.R. VICENZA                      0-1

### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 26 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

### GARE DEL 25 MAGGIO 2024

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,  
premesso che in occasione delle gare di andata del secondo Turno Nazionale dei Play Off i sostenitori

delle Società AVELLINO e L.R. VICENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori come sopra descritto.

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA € 2.000,00**

**PADOVA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere:

1. lanciato, al 45° e 47° minuto del secondo tempo, tre fumogeni, nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. esploso, all' 8° minuto del primo tempo, nel proprio Settore, una bomba carta, senza conseguenze;

3. lanciato, al 45° e 46° minuto del secondo tempo, due bombe carta nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).

### **TORRES**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord (cs 7 e cs 8) integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato:

1. prima dell'inizio della gara, dieci fumogeni, nel recinto di gioco, determinando, con tale condotta, un ritardo di 5 minuti e 30 secondi nell'avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità.

2. al 13° minuto del primo tempo, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza conseguenze;

3. al 20° minuto del primo tempo, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza conseguenze;

4. al 5° e 6° minuto del secondo tempo, due fumogeni, nel recinto di gioco;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, al termine della gara, mentre i giocatori della squadra avversaria rientravano negli spogliatoi, una bottiglietta d'acqua che cadeva a circa tre metri da loro e una moneta che cadeva tra i giocatori, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

### **AMMENDA € 1.500,00**

**AVELLINO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 2° e 7° minuto del secondo tempo, due fumogeni, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 10° minuto del secondo tempo, due aste di bandiera in plastica, senza conseguenze;
3. all' 8°, 11°, 38°, 39° e 47° minuto del secondo tempo e a fine gara, sei petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 500,00**

**CARRARESE** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 400,00**

**L.R. VICENZA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 45° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputata la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **ALLENATORI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE (1 INFR)**

GRECO ALFONSO

(TORRES)

#### **OPERATORI SANITARI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MUNARI LUIGI

(PADOVA)

per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BOLSIUS DON JOSE' HENRICUS (BENEVENTO)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, interveniva in un contrasto di gioco con un avversario con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

ZECCA GIACOMO (TORRES)

per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, interveniva in un contrasto di gioco con un avversario con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)  
NARDI FILIPPO (BENEVENTO)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

ARMELLINO MARCO	(AVELLINO)
LIOTTI DANIELE	(AVELLINO)
MECCARIELLO BIAGIO	(BENEVENTO)
SIMONETTI PIER LUIGI	(BENEVENTO)
TALIA ANGELO	(BENEVENTO)
GIANNETTI NICCOLO	(CARRARESE)
ILLANES MINUCCI JULIAN	(CARRARESE)
PANICO GIUSEPPE ANTONI	(CARRARESE)
FURLAN JACOPO	(CATANIA)
MUHAREMOVIC TARIK	(JUVENTUS NEXT GEN)
PALUMBO MARTIN	(JUVENTUS NEXT GEN)
GOLEMIC VLADIMIR	(L.R. VICENZA)
POMPEU DA SILVA RONALDO	(L.R. VICENZA)
ROSSI FAUSTO	(L.R. VICENZA)
RADREZZA IGOR	(PADOVA)
GIORICO DANIELE	(TORRES)
IDDA RICCARDO	(TORRES)
MASTINU GIUSEPPE	(TORRES)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

237/348

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Publicato in Firenze 26 Maggio 2024**

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani